

## Il processo di costruzione del nuovo Piano Finanziario in base al Metodo Tariffario (MTR) previsto da ARERA: il ruolo dei Comuni.

L'Articolo 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe", del D.L. 124/2019 convertito in Legge 157/2019 ha introdotto il nuovo termine del 30 aprile, valido per il solo anno 2020, entro il quale i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Lo stesso termine si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, qualora il Comune avesse già deliberato entro il 31 dicembre il bilancio di previsione ed i relativi atti TARI per l'anno 2020.

Ai fini di definire il nuovo percorso delineato da ARERA con Delibera n. 443/2019 e relativo allegato (MTR) è necessario individuare:

- il soggetto gestore: ossia il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. A sua volta il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire:
  - o l'attività di raccolta e trasporto;
  - o l'attività di trattamento e smaltimento dei Rifiuti Urbani;
  - o l'attività di trattamento e recupero;
  - o l'attività di spazzamento e lavaggio strade;
  - o l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Appare quindi da subito evidente che il soggetto gestore non è necessariamente identificato univocamente: sarà infatti frequente il caso in cui i gestori sono almeno due ossia l'affidatario dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento ed il Comune che si occupa della gestione delle tariffe. In questo caso sarebbe razionale attendersi la predisposizione di due piani finanziari "provvisori" in cui ciascun gestore di parte del servizio indichi costi e descriva l'attività e gli elementi necessari (spetterà poi all'Ente territorialmente competente la fusione dei diversi elementi). A questo proposito sarà necessario dapprima individuare tutti i soggetti che rientrano a vario titolo nelle fasi descritte sopra e che abbiano contatti direttamente con il Comune; successivamente andrà inviata loro una lettera (di cui alleghiamo Fac-simile 1) per la richiesta degli elementi previsti dalla nuova disciplina.

Nel caso in cui il Gestore principale (affidatario del servizio) dovesse rispondere al Comune di non essere in grado di estrapolare i dati in base a nuova disciplina, diventerebbe impossibile provvedere all'identificazione dei costi sulla base del dettato della Delibera 443/2019 ARERA: né il Comune, né l'Ente territorialmente competente potrebbero sostituirsi allo stesso in quanto non potranno disporre dei dati e degli elementi necessari che devono essere desunti da fonte contabili certe, in possesso del solo soggetto gestore (il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari, etc.). A tal proposito il Comune dovrà comunque determinare le tariffe in vigore per l'anno 2020 ed al momento non riscontriamo altra modalità se non l'applicazione delle regole in uso fino al 2019: in tal caso sarà necessario provvedere alla richiesta dei dati al soggetto, con le stesse modalità di cui all'anno precedente.

Un caso parzialmente differente si avrebbe nel caso in cui solo uno dei soggetti gestori, nell'ipotesi ve ne siano più di uno, non fosse in grado di estrapolare i dati: in tal caso si ritiene che la procedura di



richiesta potrà essere semplificata da parte dell'Ente territorialmente competente, soprattutto qualora l'apporto del gestore in questione fosse minimo (si pensi ad esempio a Società che svolgono la raccolta di un solo materiale, es. il vetro). In ogni caso, per evitare di vanificare gli sforzi degli altri soggetti, sarà opportuno provvedere alla determinazione dei costi anche per il soggetto inadempiente: questo passaggio dovrà essere espletato dall'ETC, eventualmente avvalendosi delle informazioni disponibili da parte del Comune.

ARERA sembra aver tralasciato i casi in cui il gestore per l'anno 2018 fosse soggetto differente rispetto a quello che espletterà i servizi nell'anno 2020: per coerenza di percorso, basato sulla necessità di partire dai dati ottenuti da fonti certe, si ritiene sia il primo a dover fornire le risultanze di partenza. Una simile lettura comporta però due elementi di criticità: il primo è connesso alla potenzialmente elevata differenza riscontrabile tra un sistema 2018 gestito in un modo e da un soggetto ed un sistema 2020 radicalmente differenti; il secondo è relativo alla eventuale assenza di legami attuali tra Gestore 2018 e Comune o addirittura all'eventuale inesistenza del soggetto alla data attuale, ad esempio perché in liquidazione. Se si considera poi che il soggetto gestore nel 2018 dovrebbe essere quello deputato alla fornitura di dati di costo ed il nuovo gestore 2020 sarà invece chiamato alla predisposizione della parte testuale dello stesso documento (ad esempio la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU) è fin troppo evidente l'incoerenza di fondo.

- L'ente territorialmente competente (ETC): è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente. Occorre quindi comprendere se l'ATO nella Vs. zona sia operativo; in caso contrario andrà identificato tale soggetto con la Regione, a cui sarebbe il caso di inviare richiesta per aver contezza del suo ruolo (Fac-simile 2). Nel caso in cui l'ATO sia operativo, il Comune potrà prendere contatti con l'ente di gestione dello stesso al fine di informare sulle tempistiche di trasmissione del documento finale, offrire la propria collaborazione nell'individuazione delle variabili previste dal MTR e concordare l'invio dei propri costi, qualora sia il Comune a espletare l'attività di gestione tariffe (Fac-simile 3).

Qualora le funzioni dell'ETC non fossero espletate da ATO o Regione, il Comune dovrà comprendere se ci siano soggetti adeguati che possano assumersi tali oneri (es. Consorzi): in caso contrario, a seguito di apposita richiesta direttamente ad ARERA (Fac simile 4) l'ente potrà valutare di assumere in proprio il ruolo dell'ETC anche solo per il primo anno, di transizione: in questo modo, lo stesso avrebbe anche la facoltà di determinare le diverse variabili che concorreranno alla determinazione dei costi efficienti, limitando il rischio di vedersi recapitare un Piano Finanziario validato da ETC che non sia sufficiente alla copertura dei costi effettivamente da sostenere per l'anno 2020. Tuttavia, nei casi in cui il Comune decidesse di svolgere la funzione di ente territorialmente competente dovrà anche provvedere alla validazione del PEF, in proprio o mediante affidamento a soggetto terzo. In tali casi, e quindi in assenza di un ETC individuato esternamente rispetto al Comune (come ad oggi previsto da ARERA), sarà possibile prendere contatti direttamente con il Gestore e accordarsi sulle tempistiche di estrazione di costi e informazioni necessarie alla redazione del Piano Finanziario, onde evitare che la trasmissione degli stessi giunga tardivamente, rendendo impossibile procedere con tutte le attività connesse (validazione e approvazione PEF in Consiglio Comunale ed approvazione delle tariffe) entro il 30 aprile p.v.

Simone Pellegrin

*Delfino & Partners*